

CITTA' DI POPOLI TERME

(Provincia di Pescara)
REVISORE UNICO

Parere n. 02 del 24/03/2026	Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 23/03/2026 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2025 (art. 3, comma 4, D.Lgs.n.118/2011)".
--	---

Il Revisore unico dott. Gabriele Recchiuti, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2024, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ha esaminato gli atti relativi alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 37 del 23/03/2026 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2025 (art. 3, comma 4, D.Lgs.n.118/2011)".

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, che recita "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

- Il comma 3 dell'art. 228 del d.lgs. 267/2000, che recita "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (art. 228 c. 3 Tuel)".

- Il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto".

Esaminata la proposta di delibera di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2025, con la quale si approvano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2025.

Visti i seguenti allegati alla proposta di Giunta Comunale n. 37 del 23/03/2026:

A) Residui attivi cancellati, B) Residui passivi cancellati, C) Residui attivi reimputati, D) Residui passivi reimputati, E1) Residui attivi ante 2024, E2) Residui attivi 2025, F1) Residui passivi ante 2024, F2) Residui passivi 2025, G) RA adeguamento entrate, H1) Stampa analitica al 31.12.2025, H2) Stampa riepilogo al 31.12.2025, H3) Stampa equilibri al 31.12.2025, I1) Stampa analitica al 01.01.2026, I2) Stampa riepilogo al 01.01.2026, I3) Stampa equilibri al 01.01.2026

Tenuto conto

- della determinazione del responsabile finanziario n. 12 del 22.03.2026 (RG 285), in cui si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre 2025, ai fini del loro incasso/pagamento;
- della determinazione del responsabile finanziario n. 13 del 22.03.2026 (RG 286), in cui ha formulato la proposta alla Giunta comunale per il riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio per l'esercizio 2025.

Visti:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 (allegati E ed F);
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2025, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (allegato H);
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2026 funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (allegato I).

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio economico finanziario.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso, il revisore unico esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. **n.37 del 23/03/2026 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui anno 2025 (art. 3, comma 4, D.Lgs.n.118/2011)"**.

Lì, 24/03/2026

IL REVISORE UNICO

Dott. Gabriele Recchiuti